




Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Autonome Region Trentino-Südtirol
Region Autonóma Trentin-Südtirol

dott.ssa Margherita Cogo

Assessore / Assessor



Trento, 25 FEB. 2010

Prot. n. 8 ASS. / EL / XIII-1 / PF-LZM - mf

Preg.mo Signor
Cons. SALVATORE PANETTA
Gruppo Unione per il Trentino
Via Torre Verde, 18
38122 TRENTO

e, per conoscenza:



Preg.mo Signor
MARCO DEPAOLI
Presidente del Consiglio Regionale
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige
Piazza Dante, 16
38122 TRENTO

Preg.mo Signor
Dott. LUIS DURNWALDER
Presidente della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige
S E D E

Oggetto: risposta all'interrogazione n. 35/XIV concernente le indennità di carica e i gettoni di presenza per i presidenti e i componenti i consigli circoscrizionali.

Come certamente noto, nella seduta del 28 luglio 2009 la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge n. 15/XIV "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni", che all'articolo 27 "Consigli circoscrizionali" stabilisce che il consiglio circoscrizionale è composto da un numero di consiglieri stabilito dallo Statuto comunale in misura non superiore a un terzo, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi, del numero di componenti assegnati al consiglio comunale del rispettivo comune. Ai componenti il consiglio circoscrizionale è corrisposto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sole sedute del consiglio circoscrizionale.

Il successivo articolo 31 *“Disposizioni in materia di indennità di carica”* esclude le circoscrizioni dal novero degli enti - o articolazioni di enti - locali le cui indennità di carica sono disciplinate dall'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976 n. 4, e successive modificazioni. Il comma 2 del citato articolo 31 del DDL 15/XIV oltre a ribadire quanto già previsto dall'articolo 27 dello stesso disegno di legge, prevedendo la corresponsione di un gettone di presenza ai consiglieri circoscrizionali per la partecipazione alle sole sedute di consiglio e non più anche per le sedute di commissioni, sopprime l'indennità di carica dei presidenti delle circoscrizioni.

La disciplina così sommariamente riassunta rispondeva all'esigenza di ridurre il numero di componenti i consigli circoscrizionali per rendere tali organismi maggiormente autorevoli e rappresentativi e di riaffermare il carattere volontario della partecipazione all'attività politica a livello circoscrizionale.

Successivamente sono pervenute alla Giunta regionale alcune sollecitazioni a rivedere la proposta normativa contenuta nel DDL 15/XIV, principalmente dal Consiglio comunale di Trento, che nel proprio ordine del giorno approvato in data 14 ottobre 2009 con deliberazione n. 135/2009 (vedi Allegato 1), dopo aver rammentato *“che la materia del decentramento è stata sino ad ora rimessa alla autonomia statutaria comunale e che non si vedono ragioni a giustificazione della modifica dell'assetto attuale della ripartizione di competenza”* e lamentando che *“il disegno di legge ancora una volta, dopo aver ribadito l'autonomia comunale, detta prescrizioni assai puntuali circa il contenuto obbligatorio degli statuti comunali”*, rivendicava *“la piena competenza statutaria comunale in materia di circoscrizioni territoriali”*.

Nell'intento di migliorare ulteriormente la formulazione del DDL 15/XIV e di recepire le sollecitazioni pervenute alla Giunta regionale proprio dal Consiglio comunale di Trento, ho recentemente (15 gennaio 2010) depositato un emendamento all'articolo 31, che aggiunge un nuovo comma 2-bis all'articolo 1 della LR 4/1976 (vedi Allegato 2):

“2-bis. Il consiglio comunale può eventualmente attribuire un'indennità di carica al presidente del consiglio circoscrizionale ed un gettone di presenza ai componenti il consiglio circoscrizionale per le sole sedute del consiglio circoscrizionale medesimo. La misura del gettone di presenza non può in ogni caso superare il 50% di quella stabilita per i consiglieri comunali”.

Lo stesso emendamento si preoccupa di meglio coordinare dal punto di vista della successione temporale l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di indennità di carica, in relazione al turno generale delle elezioni comunali indetto nell'anno 2010 e con una specifica disposizione per il comune capoluogo, che fissa al 1° giugno 2010 la cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 del DPR n. 16 giugno 2006 n. 10/L.

Coerentemente con tale impostazione, anche la bozza di Regolamento regionale in materia di indennità di carica, approvata in via preliminare dalla Giunta regionale nella seduta del 22 dicembre 2009 ed inviata alle Giunte provinciali per l'intesa prevista dall'articolo 19 del TULROC, non disciplinava le indennità di carica ed i gettoni di presenza per le circoscrizioni. Sarebbe stato infatti contraddittorio da una parte prevedere (nel DDL 15/XIV) di affidare al consiglio comunale una più ampia competenza in materia di decentramento e dall'altra, continuare a prevedere una disciplina diretta ad opera del Regolamento regionale sulle indennità di carica e i gettoni di presenza.

Dunque nulla di più lontano dal disconoscimento del ruolo e della funzione di un livello amministrativo, qual è quello circoscrizionale, certamente non secondario nel complessivo impianto di governo delle nostre comunità. Al contrario, un tentativo coerente e sistematico di accogliere le sollecitazioni del Consiglio comunale della Città capoluogo, muovendo nella direzione del riconoscimento di un maggiore spazio di autonomia ai comuni maggiori anche per quanto riguarda l'articolazione delle proprie istituzioni di decentramento.


È peraltro evidente che nel momento in cui il DDL 15/XIV ha incontrato l'ostruzionismo di talune forze politiche, dapprima in Commissione legislativa regionale e successivamente in Aula, fino al punto da costringerci a chiedere la momentanea sospensione della trattazione, l'iter del Regolamento regionale sulle indennità non poteva subire la stessa sorte, considerata la necessità di terminare il lungo ed articolato iter di approvazione in tempo utile per il turno elettorale generale della prossima primavera.

Si rende quindi necessaria un'integrazione del Regolamento per renderlo rispondente alla disciplina legislativa in materia di indennità di carica e gettoni di presenza a tutt'oggi vigente, senza che ciò comporti da parte della Giunta regionale la rinuncia a perseguire un adeguamento legislativo dell'ordinamento regionale dei comuni nella direzione di una valorizzazione dell'autonomia statutaria comunale anche per quanto riguarda le forme di decentramento, così come auspicato dall'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Trento in data 14 ottobre 2009.

Con i migliori saluti

- dott.ssa Margherita Cogo -





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Frau Dr. Margherita Cogo – Regionalassessorin

Trient, 25. Februar 2010
Prot. 8/ASS/EL/XIII-1
Prot. Nr. 355 RegRat
vom 25. Februar 2010

An den Regionalratsabg.
Salvatore Panetta
Gruppo Unione per il Trentino
Via Torre Verde, 18
38122 TRIENT

u.z.K.:
Herrn
Marco Depaoli
Präsident des Regionalrates
Danteplatz 16
38122 TRIENT

Herrn
Dr. Luis Durnwalder
Präsident der Autonomen
Region Trentino-Südtirol
Im Hause

Betrifft: Antwort auf Anfrage Nr. 35/XIV betreffend die Amtsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Vorsitzenden und Mitglieder der Stadtviertelräte

Am 28. Juli 2009 hat der Regionalausschuss den Gesetzentwurf Nr. 15/XIV „*Änderungen zu den Regionalbestimmungen betreffend die Gemeindeordnung und die Wahl der Gemeindeorgane*“ genehmigt, der bei Art. 27 „*Stadtviertelräte*“ vorsieht, dass „der Stadtviertelrat sich aus einer in der Satzung festgesetzten Anzahl von Mitgliedern zusammensetzt, die höchstens einem Drittel der Anzahl der dem Gemeinderat der jeweiligen Gemeinde zugewiesenen Mitglieder mit Aufrundung auf die nächst höhere ganze Zahl bei Dezimalziffern über 50 entspricht. Den Mitgliedern des Stadtviertelrats wird das Sitzungsgeld nur für die effektive Teilnahme an den Sitzungen des Stadtviertelrats entrichtet.“

Der darauf folgende Art. 31 „*Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Amtsentschädigungen*“ schließt die Stadt- und Ortsviertelräte von jenen Körperschaften – oder deren Gliederungen – aus, deren Amtsentschädigungen von Art. 1 des Regionalgesetzes Nr. vom 7. Mai 1976 in geltender Fassung geregelt werden. Mit Abs. 2 des besagten Art. 31 des Gesetzentwurfes Nr. 15/XIV wird die Bestimmung laut Art. 27 desselben Gesetzentwurfes bekräftigt, wobei das Sitzungsgeld der Mitglieder der Stadtviertelräte allein auf die Teilnahme an den Versammlungen der Räte (und nicht mehr auch an den Kommissionen der Stadtviertelräte) beschränkt und die Amtsentschädigung für den Vorsitzenden der Orts- und Stadtviertelräte abgeschafft wird.

Diese Bestimmungen verfolgten das Ziel, die Anzahl der Mitglieder der Stadtviertelräte zu reduzieren, damit diese Einrichtungen mehr Glaubwürdigkeit und Repräsentativität erhalten und ihren ehrenamtlichen Charakter, was die Teilnahme an der politischen Tätigkeit der Stadtviertelräte betrifft, behaupten können.

Dann wurden hauptsächlich vonseiten des Gemeinderates von Trient Forderungen zur Überarbeitung der Bestimmungen des Gesetzentwurfes Nr. 15/XIV laut. Dieser wies in seinem am 14. Oktober 2009 mit Beschluss Nr. 135/2009 (siehe Anlage 1) genehmigten Tagesordnungsantrag darauf hin, dass *„der Sachbereich betreffend die Dezentralisierung bisher in die Satzungsautonomie der Gemeinden fiel und man deshalb nicht einsieht, warum die derzeitige Aufteilung der Kompetenzen verändert werden sollte“*. Weiters wurde bemängelt, dass *„der Gesetzentwurf wieder einmal ganz präzise Vorgaben über den obligatorischen Inhalt der Gemeindegesetzungen festlegt, obwohl immer wieder bekräftigt wird, wie wichtig die Autonomie der Gemeinden ist.“* Deshalb fordere er *„die volle Satzungsbefugnis der Gemeinde auf dem Sachgebiet der Stadtviertelräte“*.

Um den Inhalt des Gesetzentwurfes Nr. 15/XIV weiter zu verbessern und die Anregungen des Gemeinderates von Trient aufzugreifen, habe ich am 15. Jänner 2010 einen Änderungsantrag zum Art. 31 eingebracht, der einen neuen Abs. 2-bis zum Art. 1 des RG 4/76 (siehe Anlage 2) einfügt: *“ Der Gemeinderat kann eventuell dem Vorsitzenden des Stadtviertelrates eine Amtsentuschädigung und den Mitgliedern des Stadtviertelrates ein Sitzungsgeld zuerkennen, jedoch nur für die Sitzungen des Stadtviertelrates. Die Höhe des Sitzungsgeldes darf auf jeden Fall 50% des für die Gemeinderatesmitglieder festgesetzten Ausmaßes nicht überschreiten. “*

Dieser Änderungsantrag regelt auch die zeitliche Abfolge für die Anwendung der neuen Bestimmungen im Bereich der Amtsentuschädigungen, in Hinsicht auf den allgemeinen Termin für die Gemeindegewahlen für das Jahr 2010 und sieht eine spezifische Bestimmung für die Landeshauptstadt vor, mit welcher die Bestimmungen laut Art. 8 und 10 des DPRG. vom 19. Juni 2006, Nr. 10/L ab 1. Juni 2010 nicht mehr angewandt werden.

Entsprechend dieser Ausrichtung hat auch der Entwurf der regionalen Verordnung über die Amtsentuschädigungen, der vorab vom Regionalausschuss in der Sitzung vom 22. Dezember 2009 genehmigt und den Landesauschüssen für das von Art. 19 des Einheitstextes der RG über die Gemeindeordnung vorgesehene Einvernehmen unterbreitet wurde, keine Regelung für die Amtsentuschädigungen und Sitzungsgelder für die Stadtviertelräte vorgesehen. Es wäre nämlich widersprüchlich gewesen, wenn auf einer Seite mit dem GE Nr. 15/XIV der Gemeinderat eine weitgehende Befugnis im Bereich der Dezentralisierung erhalten hätte und auf der anderen Seite die Amtsentuschädigungen und Sitzungsgelder weiter mit der regionalen Verordnung geregelt worden wären.

Es bestand deshalb nicht die Absicht, den Stadtviertelräten die Rolle und die Funktion auf dieser Verwaltungsebene abzuerkennen, die sicherlich für den gesamten Aufbau unserer Verwaltungsstruktur von großer Bedeutung ist. Im Gegenteil, hier handelte es sich, die Anregungen des Gemeinderates von Trient konsequent und systematisch zu übernehmen und einen größeren Freiraum für die Autonomie der größten Gemeinden, auch was ihre dezentralisierten Gliederungen anbelangt, zu schaffen.

Während auf der einen Seite die Behandlung des Gesetzentwurfes Nr. 15/XIV ausgesetzt werden musste, da er von der Opposition zuerst in der Gesetzgebungskommission und dann im Regionalrat mit einer Obstruktionspolitik bekämpft wurde, konnte der Werdegang der regionalen Verordnung über die Amtsentuschädigungen nicht dem selben Schicksal unterliegen, da es notwendig war, den langen und schwierigen Werdegang zur Genehmigung derselben rechtzeitig für den allgemeinen Termin der Gemeindegewahlen im Frühjahr abzuschließen.

Es ist daher notwendig, nun eine Ergänzung der regionalen Verordnung vorzusehen, um sie den geltenden Gesetzesbestimmungen im Bereich der Amtsentuschädigungen und Sitzungsgelder anzupassen. Gleichzeitig wird der Regionalausschuss nicht auf eine Gesetzesreform der Gemeindeordnung in Richtung Aufwertung der Satzungsautonomie der Gemeinden, auch in Hinsicht auf die Formen der Dezentralisierung, verzichten, so wie dies in dem vom Gemeinderat von Trient am 14. Oktober 2009 genehmigten Tagesordnungsantrag beantragt worden war.

Mit freundlichen Grüßen

gez.: - Frau Dr. Margherita Cogo

Consiglio comunale

Il Presidente



COMUNE DI TRENTO

Trento, 29 ottobre 2009

N. _____/2009/PC-is/1.2

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Ordine del giorno di data 14.10.2009 n. 135 relativo al disegno di legge recante proposte di modifica alle disposizioni regionali in materia di ordinamento degli organi dei Comuni.


Egregi signori

~~dott.~~ LUIS DURNWALDER
Presidente
Giunta Regionale
Regione Trentino Alto Adige
Via Gazzoletti, 2

MARCO DEPAOLI
Presidente
Consiglio Regionale
Regione Trentino Alto Adige
Piazza Dante, 16

dott. GIOVANNI KESSLER
Presidente
Consiglio Provinciale
Provincia Autonoma di Trento
Via Mancì, 27

LORENZO DELLAI
Presidente
Giunta Provinciale
Provincia Autonoma di Trento
Piazza Dante, 15



Orario di apertura al pubblico:
lun - mar: 8.30/12.00 14.30/16.00
mer - ven: 8.30/12.00
gio: 8.00/18.00



Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 - TRENTO
codice fiscale e partita IVA: 00355670221
tel. 0461/884111
fax 0461/884145
<http://www.comune.trento.it>


dott. MARINO SIMONI
Presidente
Consiglio delle Autonomie
Via Torre Verde

38122 TRENTO

Invio l'ordine del giorno di cui all'oggetto, approvato dal Consiglio comunale in data 14.10.2009.

Cordiali saluti.

1 Allegato





COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 135

del Consiglio comunale

Protocollo n. 2009/121954

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO RELATIVO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE PROPOSTE DI MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ORGANI DEI COMUNI.

L'anno duemilanove, addì quattordici del mese di ottobre alle ore 18.08 nella sala delle adunanze a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

1. Pegoretti Renato	Presidente	26. Giuliani Bruna
2. Andreatta Alessandro	Sindaco	27. Giuliano Nicola
3. Aliberti Salvatore		28. Maestranzi Dario
4. Angeli Eleonora		29. Maffioletti Gabriella
5. Armellini Fabio		30. Manuali Giorgio
6. Bertuol Gianfranco		31. Merler Andrea
7. Bianchini Alberto		32. Micheli Franco
8. Bornancin Daniele Maurizio		33. Patton Marco
9. Bridi Vittorio	ass.	34. Pedrini Silvano
10. Bungaro Corrado		35. Pedrotti Anna
11. Calza Roberta		36. Pedrotti Clemente
12. Carlin Silvio	ass.	37. Pisoni Luca
13. Cia Claudio		38. Porta Francesco
14. Coppola Lucia		39. Purin Ruggero
15. Coradello Antonio		40. Robol Andrea
16. Dal Rì Paolo		41. Salizzoni Alberto
17. De Stefano Guido		42. Salvati Nicola
18. De Eccher Manfred		43. Santini Flavio
19. Di Camillo Ivana	ass.	44. Sembenotti Marco
20. Ducati Massimo		45. Serra Paolo
21. Frachetti Piergiorgio		46. Tomasi Marco
22. Franceschini Marco		47. Tomasi Renato
23. Franzoia Mariachiara	ass.	48. Trainotti Luca
24. Gerosa Francesca		49. Villotti Claudio
25. Giugni Giovanna		50. Zanlucchi Paolo

e pertanto complessivamente presenti n. 46, assenti n. 4, componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Biasioli Paolo	ass.	5. Maestri Lucia	ass.
2. Castelli Paolo	ass.	6. Marchesi Michelangelo	
3. Conдини Fabiano		7. Pattini Alberto	ass.
4. Gilmozzi Italo		8. Plotegher Violetta	ass.

Assume la presidenza il signor Renato Pegoretti.
Partecipa il Segretario generale del Comune dott.ssa Cecilia Ambrosi.

~~Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente, dichiara aperta la seduta per la~~
trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

constatato e proclamato da parte del Presidente, assistito dai segretari questori in qualità di scrutatori, il seguente esito della votazione:
presenti n. 46 (quarantasei), voti favorevoli n. 40 (quaranta), voti contrari nessuno, Consiglieri astenuti n. 6 (sei)

approva

il seguente ordine del giorno.

Visti gli emendamenti della Presidenza e presentati dai consiglieri Merler, Dal Rì, Giugni, Bornancin, Purin, Franceschini e Calza alla parte dispositiva dell'ordine del giorno, approvati come da verbale in atti;

richiamata l'audizione del 15 settembre 2009 dell'Assessore regionale Margherita Cogo durante la quale è stata illustrato il disegno di legge n. 15 presentato dalla Giunta regionale il 10 settembre 2009;

considerato che lo stesso Assessore ha successivamente incontrato la Commissione consiliare per lo Statuto il mercoledì 23 settembre 2009;

considerato che in quella occasione L'Assessore ha comunicato di aver già depositato presso la competente Commissione del Consiglio regionale lo stralcio degli articoli 2 e 3 del disegno di legge relativi alla prospettata riduzione dei componenti dei Consigli e delle Giunte comunali dei Comuni della Regione Trentino - Alto Adige;

considerato che, sempre durante la riunione della Commissione per lo Statuto, la Assessora regionale ha annunciato di voler proseguire nell'iter di valutazione del disegno di legge pur così come modificato;

considerato che gli obiettivi della riforma quali l'efficacia dell'azione amministrativa, la riduzione dei costi, il bilanciamento dei poteri, la rappresentanza di genere, la chiarificazione del quadro delle incompatibilità sono condivisi;

considerato che il raggiungimento degli obiettivi della riforma come sopra indicati ed in particolare l'efficacia della azione amministrativa e la riduzione dei costi, con l'annunciato stralcio diventa problematico e comunque il nuovo assetto del disegno di legge appare incoerente in quanto si limita ad intervenire significativamente per i soli aspetti legati al numero dei componenti e relative indennità dei Consiglieri circoscrizionali del Comune di Trento;

considerato ancora, che la perseguita riduzione dei costi ancorché venisse attuata, avrebbe scarsa portata economica ed evidenziata la necessità di ridurre la attuale indennità dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali fino ad un massimo del cinquanta per cento e comunque nell'ambito di una revisione complessiva della materia;

considerato tuttavia e preliminarmente che la materia del decentramento è stata fino ad ora rimessa alla autonomia statutaria comunale e che non si vedono ragioni a giustificazione della modifica dell'assetto attuale della ripartizione di competenza;

considerato anche che il disegno di legge, ancora una volta, dopo aver ribadito l'autonomia comunale, detta prescrizioni assai puntuali circa il contenuto obbligatorio degli statuti comunali e prevede lo scioglimento dei Consigli comunali inadempienti;

considerato che, gli obiettivi della riforma quali l'efficacia della azione amministrativa, la riduzione dei costi del funzionamento degli organi rappresentativi e il miglioramento della loro efficienza devono e possono essere perseguiti anche a livello comunale ammodernando strumenti basilari quali lo Statuto comunale, il Regolamento interno del Consiglio

comunale, il Regolamento del decentramento e più in generale tutti i Regolamenti relativi alla partecipazione popolare, al procedimento amministrativo e alla semplificazione amministrativa;
considerato irrinunciabile affrontare anche il tema dello status della città di Trento il ruolo della quale va ben disegnato a livello di ordinamento dei Comuni e di riforma istituzionale;

il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta comunale
nonché, per quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Regolamento del
Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio comunale

ad intervenire presso il Consiglio delle autonomie locali e, per quanto di competenza, presso il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Consiglio e la Giunta provinciale, per ribadire ed affermare in quelle sedi:

- la condivisione di obiettivi di efficacia della azione amministrativa, sobrietà, bilanciamento dei poteri, di rappresentanza di genere;
- la rivendicazione della piena competenza statutaria comunale in materia di circoscrizioni territoriali; (cfr articolo 27 del disegno di legge in oggetto);
- l'auspicio che future ipotesi di riduzione del numero dei componenti dei Consigli e Giunte comunali sappiano declinarsi in un complessivo riassetto del sistema ed effettivamente perseguire la maggiore valorizzazione, in ogni forma, della partecipazione popolare;
- la necessità di affrontare anche il tema dello status della città di Trento il ruolo della quale va ben disegnato a livello di ordinamento dei Comuni e di riforma istituzionale;

impegna le proprie Commissioni consiliari
ed in particolare quella per lo Statuto

- ad elaborare proposte di revisione dello Statuto comunale, del Regolamento interno del Consiglio comunale e del Regolamento del decentramento nell'ottica del miglioramento del funzionamento degli organi rappresentativi in termini di maggiore efficienza e di centralità e valorizzazione del Consiglio comunale.

Si dà atto che nella presente proposta non sono ravvisabili aspetti specificatamente tecnico-amministrativi e contabili.

Allegati parte integrante:

///

Documentazione approvata:

///

IL SEGRETARIO
f.to Ambrosi

IL PRESIDENTE
f.to Pegoretti

Alla presente deliberazione è unito:
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Deliberazione Consiglio comunale 14/10/2009 n. 135

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale il giorno 21 ottobre 2009 per rimanervi affisso per dieci giorni consecutivi fino a tutto il 31 ottobre 2009.

Contestualmente all'affissione all'Albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Trento, addì 29/10/2009

il Segretario generale
Dott.ssa Cecilia Ambrosi
(firmato elettronicamente)

CONSIGLIO REGIONALE DEL
TRENTINO - ALTO ADIGE
XIV LEGISLATURA

Disegno di legge n. 15

concernente: "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni"

EMENDAMENTO ALL'ART. 31

1. L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

Disposizioni in materia di indennità di carica

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole "delle sue articolazioni," sono soppresse;

b) nel comma 2 le parole "circostrizionali," sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente nuovo comma 2-bis:

"2-bis Il consiglio comunale può eventualmente attribuire un'indennità di carica al presidente del consiglio circostrizionale ed un gettone di presenza ai componenti il consiglio circostrizionale per le sole sedute del consiglio circostrizionale medesimo. La misura del gettone di presenza non può in ogni caso superare il 50% di quella stabilita per i consiglieri comunali.";

REGIONALRAT VON
TRENTINO - SÜDTIROL
XIV. LEGISLATURPERIODE

Gesetzentwurf Nr. 15

betreffend: „Änderungen zu den Regionalbestimmungen betreffend die Gemeindeordnung und die Wahl der Gemeindeorgane“

ÄNDERUNGSANTRAG ZUM ART. 31

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
15. GEN. 2010
PROT. N. 64/10

(1) Der Art. 31 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 31

*Bestimmungen auf dem Sachgebiet der
Amtsentschädigungen*

(1) Im Art. 1 des Regionalgesetzes vom 7. Mai 1976, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

a) im Abs. 1 werden die Worte „und deren Gliederungen“ gestrichen;

b) im Abs. 2 werden die Worte „der Stadt- und Ortsviertelräte,“ gestrichen;

c) Nach Abs. 2 wird der nachstehende neue Abs. 2-bis eingefügt:

„(2-bis) Der Gemeinderat kann eventuell dem Vorsitzenden des Stadtviertelrates eine Amtsentschädigung und den Mitgliedern des Stadtviertelrates ein Sitzungsgeld zuerkennen, jedoch nur für die Sitzungen des Stadtviertelrates. Die Höhe des Sitzungsgeldes darf auf jeden Fall 50% des für die Gemeinderatsmitglieder festgesetzten Ausmaßes nicht überschreiten“

d) la lettera j) del comma 3 è soppressa;

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. L'ammontare complessivo delle indennità disciplinate dal presente articolo relative alle cariche contemporaneamente rivestite non può essere superiore all'ottanta per cento dell'importo lordo dell'indennità di carica spettante al consigliere regionale.”

f) il comma 6 è abrogato.

2. Le disposizioni in materia di indennità di carica contenute nel comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) si applicano a decorrere dal turno generale delle elezioni comunali indetto nell'anno 2010. A partire dal 1 giugno 2010 anche per il comune di Trento cessano di aver applicazione le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 del D.P.Reg. 16 giugno 2006 n. 10/L.

d) im Abs. 3 wird der Buchst. j) gestrichen;

e) Nach Abs. 3 wird der nachstehende Absatz eingefügt:

„(3-bis) Das Gesamtausmaß der in diesem Artikel geregelten Entschädigungen für gleichzeitig ausgeübte Ämter darf achtzig Prozent des Bruttobetrags der Amtsentschädigung eines Regionalratsabgeordneten nicht überschreiten.“

f) der Abs. 6 wird aufgehoben.

(2) Die im Abs. 1 Buchst. a), b), c), d) und e) enthaltenen Bestimmungen betreffend die Amtsentschädigungen finden ab dem allgemeinen Termin für die Gemeindewahlen im Jahre 2010 Anwendung. Ab 1. Juni 2010 werden die Bestimmungen laut Art. 8 und 10 des D.P.Reg. vom 16. Juni 2006, Nr. 10/L auch in der Gemeinde Trient nicht mehr angewandt.

 Gogo